**Rep. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



**PATTO DI ACCREDITAMENTO**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nei locali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tra il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato Comune, domiciliato/a per la carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titolare del Centro Antiviolenza denominato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto all'albo regionale, decreto n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, recapiti telefonici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato Ente accreditato;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 96/Serv. 4-S.G. del 31 Marzo 2015 - *Approvazione degli standard strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli.*

**Vista** la Determinazione Dirigenzialen. **\_\_\_\_\_\_\_\_** del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con la quale si è approvato l’accreditamento dell’Ente per la Struttura/e la successiva iscrizione nel registro dell’Ente/della Struttura/del Servizio accreditati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. **Oggetto del patto**

Il presente patto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Ente per il servizio di Centro Antiviolenza

Le prestazioni sono quelle previste dalle norme di settore, dai decreti presidenziali che individuano gli standard, nonché quelle indicate nella Carta dei Servizi presentata dall’Ente unitamente all’istanza di accreditamento.

L’Ente si impegna a mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per la struttura.

In particolare a fornire le prestazioni prevista dal D.P.R.S. n. 96 del 31/03/2015, tra le quali:

1. contatto telefonico atto a fornire le prime indicazioni utili e di valutazione del rischio garantendo a tutte le donne anonimato e riservatezza dei dati sensibili;
2. percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tesi a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
3. affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale, sessuale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
4. colloqui informativi di carattere legale;
5. sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell’autostima anche attraverso gruppi di parola, gruppi terapeutici, ecc. condotti da personale specializzato;
6. raccolta e diffusione di dati relativi alla propria utenza;
7. interconnessione con la Rete antiviolenza e coi principali servizi presenti nel territorio (servizi sociali, servizi sanitari, forze dell’ordine, scuole, ecc.) e con i Tribunali e le Procure (ordinaria e minorenni nel caso in cui trattasi di minori) anche per orientare riguardo a violenza assistita, autonomia alloggiativa, inserimento lavorativo, ecc.;
8. inserimento nella mappatura del 1522;
9. non applicare la tecnica di mediazione familiare.

Le/I destinatarie/ del servizio sono donne vittime di violenza italiane e straniere (ed le/i loro figlie/i) che chiedono aiuto perché subiscono o hanno subito una qualsiasi forma di violenza di genere (violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking da parte del partner, ex partner o da membri della famiglia oltre che da estranei), che necessitano di una prima e immediata risposta alla domanda di aiuto della donna e attiva un percorso individuale, attraverso professionalità specializzate (operatrice di accoglienza), al fine di superare le esperienze traumatiche e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie qualità, competenze e risorse per elaborare difese e soluzioni per sé e per i propri figli e porre le basi per una vita indipendente e autonoma.

1. **Modalità di accesso e attività**

Gli accessi al Centro antiviolenza avranno luogo nel rispetto delle procedure adottate dalla Rete antiviolenza territoriale e potranno pervenire direttamente dalla vittima o potenziale vittima, dai servizi sociali, dai servizi sanitari, dalle forze dell’ordine, da enti e associazioni che operano nel territorio, dalle scuole, dai servizi giudiziari, ecc.

Il Centro antiviolenza dovrà garantire:

1. **accoglienza telefonica per il primo contatto**, cui risponderà personale femminile, garantirà l’anonimato ed il rispetto della normativa sulla privacy, fornirà una prima risposta informativa, con particolare riguardo alla messa in sicurezza della donna
2. **articolazione di percorsi di uscita dalla violenza su appuntamento,** garantirà l’anonimato e il rispetto della normativa sulla privacy nel trattamento dei dati, con prestazioni erogate da personale femminile adeguatamente formato e con esperienza pluriennale nella strutturazione di percorsi di uscita dalla violenza. Nel percorso si svilupperà e si monitorerà periodicamente il progetto individuale, se del caso unitamente al servizio sociale comunale. A supporto vengono attivate sia le risorse interne al Centro che esterne attraverso specifiche consulenze o prese in carico, così come previsto nel D.P.R.S. n. 96 del 31/03/2015.

Ai fini della garanzia dell’anonimato e della riservatezza verrà istituito un registro contenente i codici di riferimento definiti in fase di accoglienza telefonica.

L’Ente s’impegna formare ed aggiornare le operatrici ed a garantire loro la supervisione.

Per l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente patto, l’Ente s’impegna ad utilizzare il personale previsto dagli standard organizzativi della Regione Siciliana per l’iscrizione all’Albo regionale delle Istituzioni socio assistenziali nella sezione e per le tipologie ivi previste.

L’Ente s’impegna a fornire la documentazione inerente i rapporti di lavoro posti in essere in esecuzione del presente patto.

Data la natura del servizio l’Ente s’impegna ad assicurare nel tempo la presenza del personale compreso nell’elenco allegato al presente patto; ne consegue che ogni eventuale sostituzione, che dovrà avvenire con personale in possesso di medesima qualifica e dei titoli di studio previsti dalle norme, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Interventi Socio-Assistenziali.

1. **Personale e mansioni**

Per l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente patto, l’Ente s’impegna ad utilizzare il personale previsto dagli standard regionali, a formare ed aggiornare gli operatori della struttura come previsto dalla normativa di settore e a garantire loro la supervisione.

Per tutto il personale impiegato dovrà essere rispettato il trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni del personale con operatori in possesso della qualifica e dei titoli di studio previsti dalla normativa, devono essere tempestivamente comunicati, con indicazione delle qualifiche, titoli di studio e funzioni esercitate all’interno della struttura, orario settimanale.

Dovrà essere assicurata nel tempo la presenza del personale previsto dalla normativa vigente, garantendo la realizzazione delle attività programmate e l’erogazione delle prestazioni previste, anche attraverso la sostituzione degli operatori che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi.

L’Ente assicura che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, a vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti beneficiari.

1. **Obblighi dell’Ente**

L’ente dichiara di conoscere e accettare tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli contenuti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Piano Triennale di Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi del Comune di Palermo.

L’Ente è incaricato del trattamento dati per tutte le attività poste in essere ed eseguite in adempimento del presente patto.

L’Ente titolare della struttura accreditata, a tal fine, s’impegna a:

1. rendere accogliente e mantenere in efficienza la struttura, i servizi, le attrezzature per il buon funzionamento della stessa;
2. garantire alle donne a ai/alle bambini/e che hanno subito violenza spazi dedicati e sicuri, adeguatamente protetti, a garanzia della loro riservatezza. Gli spazi destinati all’accoglienza non possono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza;
3. tenere presso la sede un registro in cui viene indicato il codice di riferimento dell’utente e le prestazioni a questa erogate nel Centro antiviolenza;
4. dopo la fase di ascolto telefonico e l’avvio del percorso presso il Centro antiviolenza e solo con esplicito/informato assenso dell’utente, concordare il progetto individuale con il servizio sociale comunale di riferimento per una presa in carico come di competenza del servizio sociale stesso al fine di supportare detto progetto individuale (della donna e degli eventuali minorenni) per quanto di competenza del servizio;
5. tenere aggiornate le cartelle delle utenti e fornire elaborazioni statistiche annuali sulla tipologia di violenza, anagrafica, interventi attivati, prestazioni erogate alle stesse;
6. garantire lo sviluppo di percorsi individuali diversificati sia per tipologia di prestazioni, sia temporalmente in base alle esigenze della singola donna (Percorsi a breve, medio e lungo termine);
7. garantire l’aggiornamento professionale periodico delle operatrici e la supervisione;
8. garantire le prestazioni sopra descritte;
9. relazionare semestralmente al servizio competente, sull’attività svolta, sulle attività realizzate, sull’utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato;
10. realizzare gli interventi, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di competenza;
11. aderire e/o collaborare con la Rete antiviolenza territoriale;
12. non richiedere somme di denaro, ad alcun titolo, alle utenti o ai loro familiari, per le prestazioni rese;
13. non subappaltare le prestazioni da fornire ai sensi del presente patto;
14. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
15. rispettare per tutto il personale impiegato gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente;
16. stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti e nei confronti dei terzi che costituirà allegato del presente patto;
17. rispettare il segreto d’ufficio e non divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento e, comunque, rispettare gli obblighi di cui al T.U. 196/03 ed al **Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018**, e provvedere alla nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy;
18. rispettare i contenuti della Legge 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al precetto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 (introdotto con l’art. 1, c. 42, lettera L della sopra citata legge 190), nonché all’art. 21 del D.Lgs. 39/13;
19. rispettare i contenuti dell’art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
20. **Rendicontazione e liquidazione dei compensi**

* Il costo mensile per ogni donna presa in carico è € 140,00
* Il costo per ogni assistenza telefonica a donne, per le quali non è seguita la presa in carico è €20,00

Le fatture dovranno essere inoltrate al Servizio competente bimestralmente, corredate dalle copie dei registri delle utenti; i registri dovranno essere integri e non riportare cancellature o sbianchettature.

L’importo previsto è liquidato, entro l’importo pattuito, a rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate a mezzo giustificativi di spesa intestati all’ente, relativi alle seguenti voci di spesa:

- Personale (da documentare con busta paga e bonifico)

- Beni e strumenti direttamente destinati alle utenti

- Assicurazione e spese sostenute per gli utenti

- Spese generali nel limite del 5% della spesa complessiva

Tutta la documentazione deve essere inoltrata per posta elettronica.

Le contabilità verranno esaminate dal Servizio competente; ove dovessero emergere difformità o errori saranno comunicati all’Ente, che provvederà ad inviare una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione, si provvederà con determinazione dirigenziale, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione di documenti contabili riconosciuti regolari dal Settore.

L’ente s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell’art. 2 L.R. 15/2008, e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

1. **Inadempimento**

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente patto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di recidiva negli inadempimenti.

Nei casi di accertata violazione del presente patto o della normativa nazionale e regionale delle strutture di ricovero si procederà alla riduzione del compenso in misura corrispondente alla riduzione del servizio offerto.

Inoltre, per ogni prestazione rifiutata sarà applicata una penale di € 50,00. La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di erogazione parziale o inadeguata per utente ricoverato. Ove la prestazione incompleta sia estesa a tutta la comunità, la penale sarà di € 100,00 al giorno. Ad ogni violazione successiva, la penale sarà applicata con la maggiorazione del 10%.

Le penali applicate saranno detratte dalla somma corrisposta. E’ fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito.

1. **Sospensione e Revoca**

Nei casi di accertata e ripetuta violazione, anche di uno solo dei sotto elencati elementi, si procederà alla sospensione, alla eventuale revoca del Patto di accreditamento e alla cancellazione dal registro:

1. inadempimento delle prescrizioni previste dal presente contratto;
2. mancato rispetto degli standard previsti per la tipologia di struttura;
3. mancata corrispondenza tra il personale formalmente previsto dagli standard organizzativi riferiti alla tipologia per la quale la struttura è stata accreditata, e il reale impiego di tutte le figure dell’équipe pluri-professionale;
4. mancata comunicazione delle variazioni del personale operante, entro 5 cinque giorni dall’avvenuta modifica;
5. valutazione gravemente negativa da parte del servizio sociale di riferimento.

La sospensione dell’accreditamento potrà essere applicata dopo aver accertato e contestato all’ente la violazione anche di uno solo degli elementi sopra elencati. La procedura di sospensione sarà avviata dal Servizio competente, anche a seguito di verifica ispettiva che abbia rilevato anomalie o violazioni di legge.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione formale di contestazione, l’ente dovrà trasmettere relazione, motivando e chiarendo le violazioni contestate.

La mancata ricezione dei chiarimenti o l’insufficiente motivazione, entro il termine di cui sopra, comporta la cancellazione della struttura dal registro degli enti accreditati.

In caso di sospensione, l’Ente si impegna a provvedere tempestivamente all’eliminazione degli elementi critici che hanno comportato la sanzione, in particolare entro 60 giorni nei casi di adeguamenti di carattere strutturale ed entro 30 relativamente alle inadempienze relative all’erogazione del servizio. In assenza di regolarizzazione nei termini previsti, si darà avvio alla cancellazione della struttura/ente dal registro delle strutture/servizi/prestazioni accreditati e alla successiva revoca del patto di accreditamento.

Nel caso di revoca dell’accreditamento, l’ente potrà richiedere nuovamente l’accreditamento trascorso un anno dalla revoca e dopo che siano stati rimossi tutti i vizi riscontrati.

1. **Risoluzione**

Si potrà procedere a risoluzione del patto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di accreditamento;
2. mancata attivazione di interventi richiesti;
3. grave nocumento arrecato all’utenza;
4. impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste; inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzione e retribuzione;
5. transazioni finanziarie eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. permanenza delle condizioni che hanno portato all’accertamento di anche una sola delle violazioni previste dal presente Patto;
7. sub appalto del servizio di ricovero;
8. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
9. grave violazione rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

La risoluzione del Patto comporterà la cancellazione dall’Elenco dei Soggetti Accreditati. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

1. **Verifiche e controlli**

L’ente locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti, anche di qualità, che hanno dato luogo all’accreditamento. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi, anche tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

All’Ente sarà data comunicazione del responsabile dei controlli e, in caso di riscontrate violazioni, del responsabile del procedimento.

1. **Durata e rinnovo**

Il presente patto non ha scadenza e rimane efficace sino a modifica delle condizioni ovvero recesso di una delle parti, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo in ogni caso la conclusione degli interventi in corso.

1. **Osservanza di leggi e regolamenti**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all’Avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del Registro – D.P.R 131/1986.

Si accettano espressamente le condizioni di rendicontazione previste dall’art. 5 e gli artt. 7 8 9 10 11